

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE)

di Antonella Mafrica

Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato le bozze di alcuni decreti legislativi da emanare ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 124/2015 (nota come Legge Madia). Vi sono importanti novità anche per il settore dell'edilizia e, sebbene le nuove norme non siano ancora in vigore né ufficiali né definitive, riteniamo opportuno evidenziare brevemente alcuni aspetti di interesse.

Per quanto riguarda la bozza del decreto modificativo della SCIA, composta da 7 articoli, una prima modifica riguarda l'art. 19 della Legge n. 241/90; nel riquadro sottostante abbiamo riportato il testo attualmente in vigore e quello futuro:

Testo in vigore

Testo futuro

<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.</p> <p>La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di</p>	<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui siano richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.</p> <p>La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di</p>
---	---

<p>notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.</p> <p>Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.</p>	<p>notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.</p>
<p>2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.</p>	<p>2. Per l'avvio e l'esercizio di attività produttive o edilizie, la segnalazione è sempre unica e in essa si intendono comprese, tutte le segnalazioni, le asseverazioni, le comunicazioni e le notifiche necessarie per l'avvio e l'esercizio dell'attività. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. Solo nel caso in cui per l'avvio o l'esercizio dell'attività sia necessario il rilascio di autorizzazioni espresse, l'amministrazione procede indicando la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti, e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni medesime. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro</p>

	competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione e la presentazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni cui al comma 3, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del medesimo comma.
3. L'amministrazione competente , in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma , adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente , con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.	3. L'amministrazione che riceve la segnalazione , in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che riceve la segnalazione , con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis , l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.	4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, l'amministrazione che riceve la segnalazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	Invariato
5. comma già abrogato nel 2010	Comma già abrogato nel 2010
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni	Invariato
6 bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.	abrogato

<p>Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.</p>	
<p>6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p>Invariato</p>

Sintetizzando il contenuto dei sette articoli della bozza, si evidenzia:

- il termine di 30 giorni entro cui il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'utilizzo della SCIA può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, sarà raddoppiato a 60 giorni;
- la SCIA è sempre unica per l'intero territorio nazionale (esiste già un modulo unico, scaricabile dal sito della Funzione Pubblica ma, evidentemente, potrebbe subire ulteriori modifiche) ed in essa si intendono comprese, tutte le segnalazioni, le asseverazioni, le comunicazioni e le notifiche necessarie per l'avvio e l'esercizio dell'attività;
- la presentazione sarà on-line allo sportello unico dell'edilizia e non potranno essere richiesti documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal (futuro) modello unico della SCIA; contestualmente alla presentazione dei documenti da parte dell'interessato, l'amministrazione rilascia, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
- l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione (salva l'ipotesi di cui al punto successivo);
- nel caso in cui per l'avvio o l'esercizio dell'attività sia necessario il rilascio di autorizzazioni espresse, l'amministrazione procede indicando la conferenza di servizi e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni medesime; l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti della

segnalazione e la presentazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti inibitori.

Nella bozza si distingue tra tre tipologie di attività:

- quelle soggette a mera comunicazione preventiva all'amministrazione da parte dell'interessato, laddove sussiste un pubblico interesse alla conoscenza da parte della pubblica amministrazione; viene anche precisato che, ove espressamente previsto, la comunicazione può essere corredata da una asseverazione da parte di un tecnico abilitato;
- quelle soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia le attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporti valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni;
- quelle soggette ad autorizzazione espressa, ossia le attività che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti che richiedono valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni in base a specifiche disposizioni normative giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Il Legislatore rinvia a futuri decreti l'individuazione dei procedimenti soggetti alla riportata tripartizione, nonché a quelli per i quali si applica il silenzio assenso previsto dall'art. 20 della Legge n. 241/90.

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, potranno stabilire livelli ulteriori di tutela degli utenti, anche attraverso forme di semplificazione.

Infine, nella bozza si propone di intervenire sul regime amministrativo attuale in materia di agibilità e normativa sismica, per ridurre i tempi per la conclusione delle procedure. In particolare saranno ridotti i tempi di attesa di almeno 60 giorni attraverso l'introduzione della SCIA per l'agibilità e per il deposito del progetto nelle località a bassa sismicità, nonché per interventi minori, che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, nelle altre zone, mentre resta ferma l'autorizzazione per le zone ad alta sismicità. Sarà anche valutata l'introduzione del silenzio assenso per il permesso di costruire in assenza di vincoli in modo che il termine decorra dalla presentazione dell'istanza (e non, come è adesso, dalla proposta del responsabile del procedimento).